

(N. 1171)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPALLICCI, ZANOTTI BIANCO, FERRIER,
AMADEO, TIBALDI, CAPORALI e BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1955

Istituzione di Centri di cura e di ricovero per minorati psichici dell'età evolutiva

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dei minorati psichici dell'età evolutiva è il problema del nostro tempo. La guerra ed il dopo guerra ci hanno regalato le atroci minorazioni fisiche dei «mutilatini», e per questo si è provveduto con case di cura, apparecchi di protesi e di rieducazione fisica dopo l'applicazione degli arti artificiali. Ma è pure una triste eredità della guerra questa dei minorati psichici dell'infanzia e dell'adolescenza che pur non presentando l'orrore dei moncherini ha un suo doloroso linguaggio in certi volti atoni di mixedematosi, nella fissità dello sguardo degli schizofrenici, nell'impulsività esplosiva degli epilettici. V'è tutta una gamma di anormalità che va dal tardivo all'idiota, dall'oligofrenico al caratteriale e v'è una possibilità di cura e di recupero di parecchi di questi anomali. Ognuno dovrebbe avere una separata sede di cura e di educazione onde, ad esempio, un epilettico che potrebbe a ragione non essere considerato un minorato psichico dovrebbe trovare la sua scuola e la sua terapia a parte.

Quanti sono in Italia gli Istituti che raccolgono questi figlioli destinati o a gravare

pesantemente per tutta la vita o sulla beneficenza o sull'assistenza pubblica o ad accrescere il numero dei ricoverati negli ospedali psichiatrici?

Esiste a Roma una Società per l'assistenza medico-psico-pedagogica ai minorati dell'età evolutiva che ha fornito al proponente un elenco particolareggiato che qui si trascrive:

ITALIA SETTENTRIONALE.

Bologna. — Istituto «Umberto Neyroz» - Via Ca Bianca 32 (Unione nazionale salvezza infanzia - Istituto Comunale);

Imola (Bologna). — Istituto medico pedagogico (Ospedale psichiatrico Lolli);

Marocco di Mogliano Veneto (Treviso). — Istituto medico pedagogico (Amministrazione provinciale di Venezia);

Milano. — Istituto San Vincenzo (maschile) - Via Copernico, 1 (ordine religioso);

Monza (Milano). — Istituto San Vincenzo (femminile) (ordine religioso);

Mombello di Limbiate (Milano). — Istituto medico-pedagogico provinciale di neuropsi-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chatria infantile « Sante De Sanctis » - Ospedale psichiatrico (Amministrazione provinciale di Milano);

Nomi (Trento). — Istituto medico-pedagogico regionale (Amministrazione degli Ospedali riuniti romani);

Ponte Lambro (Como). — Istituto « La nostra Famiglia » (Ordine laicale delle Piccole Apostole);

Reggio Emilia. — Scuola-convitto « Sante De Sanctis » - Istituto psichiatrico San Lazzaro (Opera pia);

Thiene (Vicenza). — Istituto medico-pedagogico veneto (Amministrazione privata);

Torino. — Reparto medico-pedagogico - Ospedali psichiatrici (Amministrazione provinciale);

Trieste. — Istituto medico-pedagogico « Barone Ralli » - Ospedale psichiatrico (Amministrazione provinciale);

Varazze (Savona). — Istituto « La nostra Famiglia » - Strada Romana, 16 (Ordine laicale delle Piccole Apostole);

Vedano Olona (Varese). — Istituto « La nostra Famiglia » (Ordine laicale delle Piccole Apostole).

ITALIA CENTRALE.

Firenze. — Istituto « Umberto I » - Viale D'Annunzio 28 (Ente morale);

Fornaci di Barga (Lucca). — Istituto « Giovanni Pascoli » (Opera nazionale orfani di guerra anormali psichici);

Roma. — Istituto medico-pedagogico « Gaetano Giardino » - Via Laurentina (Opera nazionale anormali orfani di guerra);

— Istituto medico-pedagogico « Sante De Sanctis » (Ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà) - Via Trionfale;

Siena. — Istituto medico-pedagogico San Nicolò - Ospedale psichiatrico (Amministrazione provinciale).

ITALIA MERIDIONALE.

Bisceglie (Bari). — Istituto ortofrenico Casa della Divina Provvidenza (Ancelle della Divina Provvidenza);

Napoli. — Istituto ortofrenico « Michele Sciuti » - Via Ponti Rossi (Sovrano Militare Ordine Cavalieri di Malta - Reale stabilimento S. Maria Vertecoeli - Amministrazione provinciale);

— Istituto medico-pedagogico « Giuseppe Tropeano » - Ponticelli (Amministrazione privata);

Roccapiemonte (Salerno). — Istituto medico-pedagogico « Villa Silvia » (Amministrazione privata).

Una recente pubblicazione del benemerito Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (Relazione della Commissione speciale per un'indagine sulle condizioni dell'infanzia nella provincia di Milano - Ed. Giuffrè) completa l'elenco aggiungendo: la Scuola speciale comunale Treves-De Sanctis, l'Ospizio Sacra Famiglia in Cesano Boscone ed una serie di classi speciali (differenziali) a Legnano, a Sesto San Giovanni, a Magenta, a Monza. In virtù della legge n. 2277 del 10 dicembre 1932 che affida all'O.N.M.I. il compito della sorveglianza degli adolescenti detto Ente attraverso il C.M.P.P. esplica la sua azione organizzativa.

Ora qual'è lo scopo che si prefigge il presente disegno di legge? Di conferire maggiore efficienza a quelli esistenti sotto le direttive ed il controllo dell'O.N.M.I. e crearne di nuovi ove non ve ne siano. È un compito questo a cui non si può sottrarre la società e la non indifferente spesa occorrente deve essere affrontata con serietà d'intenti.

Le famiglie di operai, di contadini, di impiegati che circondano di cure familiari questi malati vivono in grande ansia per l'avvenire di questi figli diseredati dalla salute. A chi affidarli dopo la morte dei genitori? Molti si abbandonano ad un doloroso fatalismo e disperano della guarigione o di un possibile miglioramento.

Si osserverà, e giustamente, che Istituti siffatti dovrebbero vedere in avvenire ridotto il loro compito per una migliorata coscienza eugenetica che dovrebbe evitare matrimoni in coppie segnalate per tare ereditarie. Gli Istituti di eugenetica che a Milano funzionano da qualche anno, con sempre maggior interesse da parte dei nubendi, dovrebbero moltiplicarsi

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e fornire in tutti i Centri italiani i dati necessari ai futuri genitori che non dovrebbero lasciarsi guidare solo dalla travolgente passione amorosa, ma anche dal pensiero di evitare tempeste sull'orizzonte dei discendenti. In attesa che questa profilassi biologica sociale

dia i suoi buoni frutti, apriamo le porte ai « mutilatini psichici » nella speranza di ricondurre sulla via della normalità alcuni e di attenuarne le sintomatologie più crudeli in altri, nella certezza di assolvere ad un compito considerato come un dovere sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Province (o consorzi di province) provvedono, sotto le direttive ed il controllo dell'O.N.M.I. alla cura ed all'eventuale recupero dei minorati psichici dell'età evolutiva, mediante la corresponsione di sussidi o contributi, l'istituzione di ambulatori nonchè di appositi istituti di ricovero con fini terapeutici, didattici, di avviamento professionale.

La Direzione degli istituti ed ambulatori deve essere affidata a sanitari specializzati in neuropsichiatria e pediatria (in attesa che l'insegnamento della neuropsichiatria infantile abbia un insegnamento universitario ed una conseguente specializzazione), collabora con essi personale insegnante e infermieristico all'uopo abilitato.

Art. 2.

Con la denominazione di minorati psichici si intendono tutti gli anormali che dalla tardività intellettuale vanno agli oligofrenici, ai mixedematosi, ai microcefali, agli schizofrenici, agli epilettici.

L'età per l'ammissione al ricovero negli Istituti decorre dai tre ai quindici anni. L'assistenza può essere effettuata anche ad alunni esterni che potranno frequentare le scuole ed essere sottoposti a cure ambulatoriali nell'Istituto.

Art. 3.

Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, le Amministrazioni provinciali possono richiedere mutui alla Cassa depositi e prestiti per fare fronte alle spese riconosciute ammissibili per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento, l'arredamento principale e l'attrezzatura degli istituti ed ambulatori di cui all'articolo 1.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato a concedere alle Province un contributo costante per tutta la durata dei singoli mutui pari al 6 per cento della somma capitale mutuata.

Le singole quote annuali di contributo sono versate direttamente alla Cassa depositi e prestiti, a decurtazione della rata annuale di ammortamento dovuta.

Art. 4.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi saranno stanziare nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri — rubrica A.C.I.S. —; all'onere relativo che per il bilancio 1955-56 è fissato in lire 2 miliardi si farà fronte con i proventi derivanti dalla prima variazione di bilancio.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.